

## RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

L'Unione Europea ha sancito il principio della responsabilità oggettiva del produttore mediante l'emanazione della Direttiva 85/374, recepita in Italia dal DPR 224/88, allo scopo di garantire un livello elevato di protezione del consumatore in relazione ai danni causati alla persona e ai beni da un prodotto difettoso. La direttiva stabilisce il principio di responsabilità assoluta del produttore in caso di danno causato da un difetto del prodotto, indipendentemente dalla colpa: si applica ai beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale, sia che risultino incorporati o meno a un altro bene o a un immobile. La direttiva 99/34 ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 85/374/CEE alle materie prime agricole (quali la carne, i cereali, la frutta e le verdure) e ai prodotti della caccia, eliminando ogni possibilità di deroga.

Così, se un prodotto causa un danno, ne è responsabile il suo produttore, oppure, quando il produttore non sia individuato, è responsabile il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di una attività commerciale, se abbia ommesso di comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Nell'ordinamento interno la materia è ora disciplinata dagli artt. 114 a 127 del Codice del Consumo.

A livello comunitario si è considerato, quindi, necessario il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti perché le disparità esistenti fra tali legislazioni potevano falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune e determinare disparità nel grado di protezione del consumatore.

Come detto, la normativa comunitaria e, di riflesso, quella nazionale, ha fissato la responsabilità "oggettiva" del produttore, che risponde del danno cagionato da difetti del suo prodotto, anche se non ha colpe dirette, vale a dire quando in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa. Il solo fatto di creare una situazione di pericolo – come p.es. la commercializzazione di un prodotto difettoso – è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.

### Cosa si intende per prodotto difettoso

Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze tra cui:

- il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze di sicurezza fornite;
- l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un altro prodotto più perfezionato, sia stato successivamente messo in commercio. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima tipologia in base alla mancanza di sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi, escludendo qualsiasi uso improprio del prodotto stesso.

Pensiamo ad esempio ad una autovettura che abbia freni malfunzionanti o perda carburante, ad un elettrodomestico che abbia problemi di isolamento elettrico, ad un cibo inquinato o avariato... In tutti questi casi è cura del produttore garantire la messa in commercio di prodotti sicuri e ritirare quelli su cui eventualmente si siano riscontrati difetti, risarcendo le persone danneggiate.

### I tipi di danno

Possono distinguersi tre tipi di danno che possono essere cagionati dal prodotto difettoso:

- danno di morte o lesioni personali (ad es.: bottiglia contenente una bevanda gassata che esplode nelle mani del consumatore al momento della sua apertura);
- danno o distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso (es.: una vernice difettosa danneggia il legno delle finestre) purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
- Danno al prodotto stesso causato dal difetto di una o più parti.

Pertanto, qualora il consumatore voglia essere risarcito anche del danno subito indirettamente dal prodotto difettoso, dovrà rivolgersi al venditore facendo valere il difetto di conformità dello stesso bene venduto nel termine dei due anni dalla consegna.

## **Il diritto al risarcimento del danno**

Il consumatore che abbia subito un danno a causa del prodotto difettoso ha diritto al risarcimento. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del consumatore, la responsabilità del produttore. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e ciononostante vi si sia volontariamente esposto.

L'azione di risarcimento prevista dalla Direttiva 85/374/CEE si prescrive in tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore. Interessante è sottolineare che il legislatore Italiano, nel recepire a livello nazionale la Direttiva Europea, utilizza anziché il termine "identità del produttore", quello più generico di "identità del responsabile", proprio a voler offrire una maggiore garanzia al consumatore di essere sempre tutelato.

## **Quando il produttore non è responsabile**

Le cause che escludono la responsabilità del produttore sono esplicitamente previste, vengono considerate tassative e sanciscono le ipotesi in cui l'evento dannoso non può essergli attribuito.

E' quindi specificato che il produttore non può essere considerato responsabile se:

- non ha messo in circolazione il prodotto;
- il difetto non esisteva al momento della distribuzione o sia sorto successivamente;
- il prodotto non era stato fabbricato per essere venduto o per essere distribuito con scopi e fini economici, ovvero se non era stato fabbricato o distribuito nel quadro di una attività professionale;
- se le conoscenze scientifiche e tecniche del periodo in cui il prodotto è stato messo in circolazione non permettevano di scoprire l'esistenza del difetto;
- se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative vigenti, non potendosi punire un comportamento dovuto;

Inoltre non è responsabile il produttore di una parte componente del bene, se il difetto è dovuto al progetto del prodotto in cui la parte è stata incorporata, oppure se è dovuto alle istruzioni date dal produttore stesso a cui il produttore della parte componente si è attenuto. Ciò significa che la responsabilità ricadrà, in questi casi, sul produttore finale del bene, che è poi colui che ne dovrebbe garantire la messa in commercio e che, quindi, dovrebbe in definitiva garantire la sicurezza del consumatore, ultimo anello della catena.

In conclusione, non è il consumatore che deve dimostrare il dolo o la colpa del danneggiante, ma è il produttore, presunto colpevole che deve escludere la sua responsabilità in base ad una delle circostanze sopra elencate.

**Il Centro Europeo Consumatori informa ed assiste i cittadini, orientandoli nell'approccio alle competenti istituzioni e servizi offerti dalle strutture nazionali e comunitarie di livello europeo.**